



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"

00187 Roma - Via dei Greci, 18

www.conservatoriosantacecilia.it

IL DIRETTORE

- Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508";
- Visto lo Statuto del Conservatorio di Musica "Santa Cecilia" di Roma;
- Visto il D.M. n. 226 del 14 dicembre 2021 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";
- Visto il D.M. n. 470 del 21 febbraio 2024 che disciplina i Dottorati di ricerca delle Istituzioni AFAM;
- Visto il D.M. n. 544 del 27 marzo 2024 recante "Decreto di determinazione dell'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di Dottorato di ricerca delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM)";
- Visto il D.M. n. 629 del 24 aprile 2024 di riparto delle borse di Dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi di dottorato in programmi specificamente dedicati e declinati;
- Visto il D.M. n. 630 del 24 aprile 2024 di riparto delle borse di Dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese;
- Vista la Nota MUR Prot. n. 9166 del 13 maggio 2024 "D.M. 21/02/2024 n. 470 – Dottorati di ricerca AFAM – Modifiche dei regolamenti didattici delle Istituzioni";
- Vista la nota MUR Prot. n. 11649 del 18 giugno 2024 "Istruzioni operative per le Istituzioni AFAM ad integrazione della nota Prot. 8614 del 02/05/2024";
- Viste le Linee Guida per l'accREDITamento dei Dottorati di ricerca delle Istituzioni AFAM approvate con D.M. n. 778 del 12 giugno 2024;
- Vista l'art. 8 del Regolamento interno del Conservatorio di Musica "Santa Cecilia" in materia di Dottorato di Ricerca;
- Vista la proposta del seguente Regolamento didattico-organizzativo proveniente dal Consiglio di Corso del Dottorato in "Ricerca artistica per la performance musicale e per il processo creativo";
- Visto l'approvazione del Consiglio accademico nella seduta del 29 settembre 2025;



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"
00187 Roma - Via dei Greci, 18
www.conservatoriosantacecilia.it

DECRETA

l'emanazione e la pubblicazione del seguente:

Regolamento didattico-organizzativo del corso di Dottorato di ricerca in
Ricerca artistica per la riflessione critica della performance musicale e del processo creativo

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 8 del "Regolamento in materia di dottorato di ricerca" del Conservatorio di musica "Santa Cecilia" (prot. 9661 del 30.07.2024, cui si fa integrale rinvio), disciplina gli aspetti didattici e organizzativi del Corso di dottorato di ricerca in *Ricerca artistica per la riflessione critica della performance musicale e del processo creativo* (d'ora in poi "Corso").

Articolo 2

Obiettivi formativi e organizzazione del corso

1. Il Corso è articolato in un unico *curriculum*, ha durata triennale, ed è organizzato in cicli formativi di un anno, con attività che hanno decorrenza giuridica e amministrativa dal 1° novembre di ciascun anno accademico.

2. Il Corso ha lo scopo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione (anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività) negli ambiti della ricerca artistica, con particolare riferimento alla performance musicale e alla composizione, estesi ai diversi contesti culturali, sociologici, tecnologici relativi a: cinema, danza, media digitali, teatro, televisione ecc.

3. Il dottorato è articolato secondo plurime metodologie, con particolare attenzione sia alle dimensioni performative, sia a quelle storico-critiche e teorico-analitiche, in un'ottica interdisciplinare in linea con gli scenari internazionali della ricerca accademica contemporanea.

4. L'attività formativa è organizzata in:

- a) attività formative comuni, volte a fornire ai dottorandi le competenze relative alle tecniche e alle modalità di svolgimento della ricerca e della ricerca artistica, nonché le conoscenze di base necessarie per il perseguimento degli obiettivi formativi del Corso; tali attività possono anche articolarsi in: seminari e cicli di lezioni tenuti dai componenti del Collegio dei docenti (d'ora in poi "Collegio") e/o da docenti esterni italiani e stranieri, partecipazione alle attività formative di consimili dottorati di ricerca, presentazione di ricerche in corso da parte degli stessi dottorandi o di dottorandi di altri corsi, nazionali e stranieri, o di studiosi esterni, formazione linguistica e informatica ecc.;
- b) attività formative specifiche volte a fornire e/o completare le conoscenze e abilità dei



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"

00187 Roma - Via dei Greci, 18

www.conservatoriosantacecilia.it

dottorandi, anche con il loro coinvolgimento attivo nella preparazione di seminari, laboratori, workshop, eventi culturali e artistici;

- c) soggiorni di formazione e/o di ricerca all'estero;
- d) altre attività formative a scelta dello studente, con l'approvazione del Collegio del Corso, che ne verifica la coerenza con il percorso formativo e/o con il progetto di tesi del dottorando;
- d) fanno parte della formazione alla ricerca le verifiche annuali individuali e collegiali relative allo stato di avanzamento dei progetti di ricerca.

Articolo 3

Organi e composizione del Collegio

1. Sono organi del corso di dottorato il Collegio dei docenti e il Coordinatore del Corso (d'ora in poi "Coordinatore"), il cui mandato dura tre anni accademici ed è rinnovabile.
2. Il Collegio del Corso è composto:
 - a) dai docenti delle istituzioni AFAM, dai docenti universitari e dagli esperti disciplinari individuati nella proposta di attivazione;
 - b) da due rappresentanti degli iscritti al Corso che partecipano alle riunioni dell'Organo con funzione consultiva per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi del Corso; essi non partecipano alle discussioni e alle deliberazioni riguardanti la valutazione annuale degli iscritti e l'organizzazione dell'esame finale.
3. La sostituzione di componenti o l'ingresso di ulteriori membri nel Collegio, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa, è proposta dal Coordinatore al Collegio, e approvata almeno a maggioranza.
4. I componenti di cui alla lettera b) sono individuati su designazione unanime degli studenti iscritti al Corso. In difetto di unanimità verrà indetta una procedura elettorale dal Coordinatore. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i dottorandi iscritti al Corso al momento dell'indizione della procedura elettorale, che può essere anche telematica, esclusi quelli in cotutela, iscritti in via principale in una università/istituzione estera. La votazione è valida se vi partecipa almeno la metà più uno degli iscritti al Corso. L'atto di indizione può fissare eventuali ulteriori regole della procedura.
5. Il mandato dei componenti di cui alla lettera b) dura sino alla conclusione del ciclo formativo del rispettivo Corso, ovvero alla cessazione dell'iscrizione qualora tale cessazione si verifichi prima del termine del ciclo formativo. Alla cessazione dalla carica di uno o di entrambi i rappresentanti, per qualunque motivo avvenuta, il Coordinatore procede all'indizione di una nuova procedura elettorale per la ricostituzione della rappresentanza.

Articolo 4

Attribuzioni e modalità di funzionamento del Collegio

1. Il Collegio:
 - a) procede – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, c. 1, lett. a), punto 5, del D.M n. 470/2024



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"

00187 Roma - Via dei Greci, 18

www.conservatoriosantacecilia.it

- ad indicare il sostituto del Coordinatore designato in seno alla proposta di attivazione del Corso, ove questi si dimetta o per qualsivoglia ragione risulti impossibilitato a svolgere le relative funzioni;
- b) organizza l'attività e l'offerta formativa, sovrintendendo all'attività scientifica e didattica degli iscritti al corso, anche relativamente alla gestione da parte dei supervisori e dei co-supervisori;
 - c) propone al Direttore la sottoscrizione di convenzioni di cotutela di tesi con istituzioni straniere ai fini del rilascio del doppio titolo di Dottore di ricerca, secondo le modalità stabilite nell'art. 9 del "Regolamento in materia di dottorato di ricerca" del Conservatorio;
 - d) delibera in ordine alle valutazioni sull'attività dei dottorandi;
 - e) delibera in ordine alla proposta di composizione da parte del Coordinatore delle commissioni giudicatrici per l'accesso ai Corsi, poi nominate con Decreto direttoriale;
 - f) delibera in ordine alla designazione dei valutatori delle tesi per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca, poi nominati con decreto del Coordinatore;
 - g) delibera in ordine alla proposta di composizione delle commissioni di valutazione per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca, poi nominate con Decreto direttoriale;
 - h) propone le modifiche di composizione del Consiglio di Corso, ratificate con Decreto direttoriale;
 - i) propone al Direttore del Conservatorio l'attivazione annuale e la previsione del numero di posti;
 - j) predispone annualmente il bando per l'accesso;
 - k) propone al Direttore del Conservatorio la stipula di convenzioni con altre istituzioni o con altri enti pubblici o privati;
 - l) propone al Consiglio Accademico l'adozione del presente Regolamento, nonché le sue successive modifiche e integrazioni.

2. Il Collegio si riunisce, in presenza oppure *on line*, in tempo utile per espletare i compiti ad esso attribuiti ed ogniquale volta il Coordinatore lo ritenga opportuno, oppure in presenza di una richiesta scritta motivata da un terzo dei componenti del Consiglio. La convocazione è effettuata a mezzo posta elettronica dal Coordinatore di norma almeno cinque giorni prima della riunione stessa, con l'ordine del giorno articolato per punti specifici. Il termine di convocazione può essere ridotto in caso di particolare urgenza.

3. Le riunioni del Collegio sono presiedute dal Coordinatore o in sua assenza da un suo delegato presente alla seduta, e sono valide se coloro che hanno titolo a parteciparvi sono stati regolarmente convocati ai sensi del comma precedente, e se interviene la maggioranza assoluta dei componenti dell'Organo. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato preventivamente per iscritto la propria assenza. e si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza.

4. Le deliberazioni del Collegio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge o la regolamentazione del Conservatorio preveda maggioranze differenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore o di chi presiede in sua vece. Le votazioni si svolgono palesemente. Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei componenti si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art.



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"

00187 Roma - Via dei Greci, 18

www.conservatoriosantacecilia.it

17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza.

5. Alle sedute del Collegio non possono intervenire estranei, salvo che ne sia ritenuta opportuna l'audizione per la trattazione di determinati argomenti. In questo caso il Coordinatore dispone l'invito e il Collegio lo ratifica all'inizio della seduta. Gli estranei devono lasciare la seduta all'atto delle votazioni.

6. Nessuno può prendere parte alla discussione e alla votazione su questioni che lo riguardino personalmente, o che riguardino un suo parente o affine fino al quarto grado.

Articolo 5
Accesso al corso

1. L'accesso al Corso avviene tramite selezione pubblica, articolata in due fasi:

- a) valutazione da parte della Commissione preposta, del progetto di ricerca e del *curriculum vitae et studiorum* delle/i candidate/i;
- b) prova orale pubblica: le/i candidate/i che supereranno la prima fase saranno convocate/i per la prova orale per presentare il proprio progetto di ricerca e rispondere a domande relative alle tematiche oggetto del Corso, e per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese.

2. Espletate le prove del concorso, la Commissione giudicatrice redige apposito verbale indicando il punteggio attribuito a ciascun candidato e la graduatoria generale di merito che determina l'attribuzione delle borse. In caso di parità di punteggio, prevale il/la candidato/a più giovane di età. La graduatoria finale viene pubblicata sul sito web del Conservatorio.

3. Al fine della graduazione dei candidati, la commissione ha a disposizione cento punti di cui:

- fino a cinquanta punti per il *curriculum vitae et studiorum*;
- fino a quindici punti per la qualità e la coerenza del progetto di ricerca;
- fino a trentacinque punti per la prova orale.

Sono ammesse/i alla prova orale le/i candidate/i che nella valutazione del *curriculum vitae et studiorum* abbiano ottenuto almeno trenta punti e nella valutazione del progetto di ricerca almeno dieci punti.

Articolo 6
Supervisor e co-supervisor

1. Il Collegio assegna a ciascun dottorando un supervisore e uno o più co-supervisor, che possono essere scelti anche tra soggetti esterni al Collegio, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo. fermo restando che il Collegio individua il docente a cui sono attribuite in via principale le funzioni e le responsabilità di cui al comma seguente.

2. Le principali funzioni e responsabilità dei supervisor e dei co-supervisor sono:

- a) indirizzare l'attività di ricerca e l'esperienza formativa dei dottorandi assegnati con riferimento al progetto di ricerca del dottorando;



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"

00187 Roma - Via dei Greci, 18

www.conservatoriosantacecilia.it

- b) concordare, insieme a ciascun dottorando, il piano formativo da sottoporre all'approvazione del Collegio;
- c) verificare periodicamente i progressi e l'avanzamento della ricerca e validare la relazione annuale sulle attività di ciascun dottorando da sottoporre al Collegio in sede di verifica del profitto;
- d) verifica annuale delle relazioni frutto della frequenza dei seminari formativi del corso dottorale;
- e) verificare e validare la relazione finale sull'attività complessiva dei dottorandi candidati al titolo di Dottore di ricerca.

Articolo 7

Piani formativi dei dottorandi

1. Annualmente il coordinatore, sentito il Collegio, propone ai dottorandi un programma di attività didattiche formative, attivate appositamente presso il Conservatorio o altrove (università, scuole estive, scuole europee, workshops ecc.).
2. il Collegio stabilisce annualmente gli standard di formazione richiesti ai dottorandi.
3. In presenza di un'offerta multipla di attività il dottorando comunica per iscritto motivandola la sua scelta al Coordinatore.
4. Il piano di formazione, finalizzato all'acquisizione delle competenze necessario per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione, contiene, per ogni anno di corso, la descrizione degli obiettivi di studio e di ricerca di ciascun dottorando e la descrizione dei relativi programmi di attività formative, compresi gli eventuali periodi di soggiorno all'estero, anche ai fini della verifica della sostenibilità finanziaria
5. Il piano di formazione, concordato con i tutor, è sottoposto da ciascun dottorando, d'intesa con il proprio docente guida, all'approvazione del Collegio secondo le seguenti modalità e tempistiche:
 - a) ciascun dottorando consegna al Coordinatore del dottorato la proposta del piano formativo entro il primo trimestre dall'avvio dell'anno di Corso cui si riferisce il piano, eccezion fatta per la prima applicazione o in caso di deroga concessa dal Coordinatore a seguito di richiesta motivata;
 - b) il Collegio, acquisiti i piani formativi, ne delibera l'approvazione con eventuali modifiche nella prima riunione utile del Collegio medesimo.
6. I piani formativi, approvati con le eventuali modifiche deliberate dal Collegio, costituiscono riferimento per la verifica annuale, da parte del Collegio medesimo, dell'assolvimento degli obblighi formativi da parte di ciascun dottorando.

Articolo 8

Verifiche del profitto

1. Le borse di studio del dottorato sono rinnovate annualmente previa verifica positiva del programma di attività previste.



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"

00187 Roma - Via dei Greci, 18

www.conservatoriosantacecilia.it

2. Il Collegio verifica l'assolvimento degli obblighi formativi di ciascun dottorando, definite dal citato "Regolamento in materia di dottorato di ricerca" nel relativo piano formativo, secondo le seguenti modalità.
3. Alla fine di ciascun anno di corso il dottorando è tenuto a presentare al Collegio una relazione scritta – comprendente al primo anno anche una bibliografia di riferimento – supervisionata dal tutor, riguardante l'attività di ricerca svolta e i risultati conseguiti, nonché le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni prodotte. Sulla base di essa il Collegio, con valutazione positiva, delibera l'ammissione all'anno successivo.
4. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di diploma triennale e di diploma magistrale nonché, entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa.
5. Il dottorando può essere inserito, previa autorizzazione del Collegio, nelle attività di ricerca svolte presso il Conservatorio congruenti con il suo percorso formativo.
6. Qualora una verifica risulti parzialmente negativa, ovvero in presenza di giustificati motivi di impedimento al completo assolvimento degli obblighi formativi del dottorando, il Collegio può deliberare di procedere alla ripetizione della verifica annuale del profitto. Tale ripetizione ha luogo in data differita per non più di due mesi rispetto alle tempistiche di cui al comma 3 e per una sola volta nel triennio di Corso di ciascun dottorando. Qualora tale caso si verifichi per un dottorando con borsa, all'atto della ricezione del verbale del Collegio con cui è disposto il differimento della verifica annuale, l'amministrazione procede immediatamente alla sospensione della borsa, la cui erogazione, comprensiva degli eventuali arretrati, riprende al momento dell'acquisizione del verbale con cui il Collegio esprime il proprio giudizio positivo sul superamento della verifica da parte del dottorando e sul regolare proseguimento delle attività formative.
7. In caso di giudizio negativo definitivo, il Collegio delibera la decadenza del dottorando dal Corso e il diritto alla fruizione della eventuale borsa di studio cessa dalla data di tale delibera. L'esclusione dal Corso del dottorando è quindi disposta con provvedimento del Direttore del Conservatorio.

Articolo 9

Adempimenti organizzativi, amministrativi e didattici

1. Per lo svolgimento delle loro attività, tutti gli iscritti al Corso sono tenuti ad osservare le seguenti indicazioni:



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"

00187 Roma - Via dei Greci, 18

www.conservatoriosantacecilia.it

- a) le richieste di autorizzazione alla partecipazione a scuole estive/corsi/convegni/seminari/workshop fuori sede devono essere viste dal Coordinatore, e trasmesse alla segreteria preposta ai dottorati del dottorato in caso di impegno di spesa;
- b) le richieste di autorizzazione per i periodi di soggiorno in Italia, viste dal Coordinatore, devono essere trasmesse alla segreteria preposta ai dottorati almeno 30 giorni prima della partenza;
- c) le richieste di autorizzazione per i periodi di soggiorno all'estero inferiori o pari a 6 mesi, viste dal Coordinatore, devono essere trasmesse alla segreteria preposta ai dottorati almeno 30 giorni prima della partenza;
- d) le richieste di autorizzazione per i periodi di soggiorno all'estero superiori a 6 mesi, viste dal Coordinatore, devono essere trasmesse alla segreteria preposta ai dottorati almeno 45 giorni prima della partenza;
- e) le richieste di autorizzazione a svolgere attività lavorativa, per i dottorandi senza borsa, devono essere trasmesse al Coordinatore almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività, al fine di acquisirne il nulla osta.

2. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile devono essere osservate le disposizioni e le procedure vigenti presso il Conservatorio di musica "Santa Cecilia".

Articolo 10

Budget per l'attività di ricerca dei dottorandi

- 1. Per ciascuno dei tre anni di corso, tutti gli iscritti usufruiscono di un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero, determinato nella misura del 10% dell'importo annuo lordo percipiente.
- 2. Tali somme possono essere utilizzate, a seguito di autorizzazione del Coordinatore, per le seguenti spese:
 - missioni in Italia e all'estero;
 - iscrizioni a scuole estive/corsi/convegni/seminari/workshop strettamente attinenti ai temi di ricerca, comprese eventuali quote associative individuali qualora comportino un vantaggio economico sul costo di iscrizione;
 - materiali per la ricerca;
 - spese di pubblicazione;
 - formazione specifica finalizzata alla ricerca (es. corsi di lingue).

Articolo 11

Esame finale

- 1. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio, ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese.
- 2. Il Collegio, entro il 30 settembre dell'ultimo anno di corso propone, a seguito della valutazione positiva di cui all'art. 8 c. 3, per ciascun dottorando i nominativi di almeno due valutatori non appartenenti al corpo docente del Conservatorio "Santa Cecilia" e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno docente AFAM. I valutatori, che possono appartenere a



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"

00187 Roma - Via dei Greci, 18

www.conservatoriosantacecilia.it

istituzioni estere o internazionali, sono nominati, previa accettazione di una clausola di riservatezza sul loro operato, dal Coordinatore del Corso.

3. La tesi viene presentata entro il 31 ottobre dell'ultimo anno di corso al Collegio, che successivamente la invia ai valutatori entro il 31 dicembre dello stesso anno. I valutatori esprimono per iscritto, entro il 31 gennaio immediatamente successivo, il proprio giudizio analitico sulla tesi, proponendone al Collegio stesso l'ammissione alla discussione pubblica (eventualmente segnalando l'opportunità di modifiche di modesta entità) o il rinvio per un periodo di tre o sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni.

4. Il Collegio, sulla base di una valutazione comparata dei giudizi dei due valutatori, si esprime sulla ammissione del dottorando all'esame finale o sul rinvio, e propone la composizione della Commissione di esame finale al Direttore del Conservatorio, che la ratifica con proprio decreto

5. In caso di giudizio dei valutatori che non prevede il rinvio, con delibera del Collegio la tesi è ammessa alla discussione pubblica da tenersi entro il 30 giugno dell'anno solare successivo a quello in cui il corso si è concluso. In caso di rinvio, la discussione pubblica si tiene, rispettivamente, entro il 30 settembre o il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui il corso si è concluso.

6. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando controfirmata dal tutor, una proroga della durata di sei o dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo della durata di sei o dodici mesi può essere, altresì, concessa per motivate esigenze scientifiche.

Articolo 12
Norme finali

1. Il presente regolamento è predisposto dal Collegio del corso ed è approvato dal Consiglio Accademico del Conservatorio sede amministrativa del corso, cui spetta di deliberare anche le eventuali successive modifiche e integrazioni, sempre su proposta del Collegio.

* * *